

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4202 del 20/08/2018
Oggetto	FCPPA4415. RINNOVO ALLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE IN LOCALITA' FORESE-SAVIANA NEL COMUNE DI SANTA SOFIA E CAMBIO DI TITOLARITA'. RICHIEDENTE: "SAVIANA AGRICOLTURA" SOCIETA' AGRICOLA S.S. USO: IGENICO ED ASSIMILATI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4362 del 14/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO ALLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA SORGENTE IN LOCALITA' FORESE-SAVIANA NEL COMUNE DI SANTA SOFIA E CAMBIO DI TITOLARITA'
RICHIEDENTE: "SAVIANA AGRICOLTURA" SOCIETA' AGRICOLA S.S.
USO: IGENICO ED ASSIMILATI.
PRATICA FCPA4415/RN01

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n.241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale n. 19109 del 28/12/2005 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli- con scadenza al 31/12/2005, con la quale veniva assentita la concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sorgive ad uso zootecnico, ubicata in località Forese-Saviana del Comune di Santa Sofia (FC) e catastalmente individuata al Foglio 31 Mapp. 100 di detto Comune, per un quantitativo massimo derivabile annuo pari a 1.200 mc/anno e portata dichiarata di 0,1 l/sec;

VISTE:

- la domanda di **rinnovo senza modifiche della concessione preferenziale (FCPPA4415/07RN01)**, presentata alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli- in data 28 Dicembre 2007 e protocollata in data 15/01/2008 con PG/2008/12960, dal Sig. Fantini Franco (C.F. FNTFNC62B16I310N) residente in Comune di Santa Sofia (47018 FC) in Via Forese Saviana n.187;
- la domanda di cambio di titolarità presentata dalla Sig.ra Goncharova Oxana Eugenyevna in qualità di rappresentante della **Saviana Agricoltura Società Agricola S.S.** (C.F. e P.I. 04233500406) con sede legale in Comune di Santa Sofia (FC) in via Forese-Saviana n.197 con la quale chiede il subentro, in qualità di affittuario, nella concessione rilasciata con atto n.19109 del 28/12/2005 al Sig. Fantini Franco;

Esaminata la documentazione presentata a corredo delle domande suddette dalla quale si evince che:

- la sorgente (risorsa FCA10230) è ubicata in località Forese-Saviana del Comune di

Santa Sofia (FC) su terreno distinto nel NCT di detto Comune al Foglio n.31 mappale n.100,

- l'acqua viene captata in n.2 cisterne in cemento e per caduta arriva nel podere tramite tubazione in pvc interrata;
- la quantità di acqua richiesta da derivare ad uso igienico ed assimilati è pari a 1.244,16 mc/anno con prelievo per una portata massima di 0,08 l/sec;
- i Signori Fantini Franco e Goncharova Oxana Eugenyevna con atto del 03/11/2015 registrato il 13/11/2015 n.2488 hanno costituito la Società Semplice "Saviana Agricoltura Soc. agricola S.S. per l'esercizio esclusivo in forma associata delle attività agricole ed agrituristiche svolte sui fondi di proprietà dei soci assunti in affitto, in comodato ed in compartecipazione stagionale;

DATO ATTO:

- che con nota PGFC/2018/4838 del 26/03/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione;
- che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il disciplinare che stabilisce le condizioni e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con Prot. n. PGFC/2018/12853 del 10/08/2018;

VISTI:

- il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po Prot. n.6047/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/1552, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile poiché risponde alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente;
- il parere favorevole dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/14529, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile poiché non si evidenziano interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;
- il parere favorevole dell'AUSL della Romagna -Dipartimento di Sanità Pubblica-U.O. Igiene e Sanità Pubblica Forlì-, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/4394, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile;

ACCERTATA la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso igienico ed assimilati per abbeveraggio animali finalizzato ad un allevamento di n.10.000 capi avicoli e di n.50 bovini, con consumo stimato, secondo le indicazioni disposte dalla disciplina regionale di 0,06 mc/capo/anno per gli avicoli e di 12 mc/capo/anno per i bovini, che portano ad un valore stimato di 1.200 mc/anno, a cui va sommato il consumo stimato per uso umano per presenze medie abitanti serviti n.2 x dotazione (comprensiva delle perdite) media di 250 l/ab/gg = 182.500 litri/anno ovvero 182,50 mc/anno, per un valore totale stimato di 1.382,50 mc/anno superiore ai 1244,16 richiesti;

VERIFICATO che:

- non sono disponibili, nelle vicinanze della sorgente, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- dall'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo e cambio di titolarità della concessione in oggetto, risulta la rispondenza delle opere di captazione alla documentazione agli atti ed alle condizioni della concessione originaria;

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 86,00 in data 22/12/2007 con bollettino postale VCYL 0576 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo;
- l'importo pari ad € 90,00 in data 07/08/2018 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di cambio di titolarità;
- i canoni di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea fino all'anno 2018 compreso;
- l'importo di € 250,00; eseguito in data 07/08/2018 a titolo di deposito cauzionale, con bonifico bancario, ai sensi dall'art.8 L.R. 2/2015;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale semplificata possa essere assentito ai sensi degli artt. 27, 28 e 36 del RR 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione** di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente (codice risorsa FCA10230), ad uso igienico ed assimilati, ubicata in località Forese-Saviana del Comune di Santa Sofia (FC) e distinta nel NCT di detto Comune al Foglio n.31 Mappale n.100 e di **assentire**, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, il subentro per la titolarità della concessione alla **SAVIANA AGRICOLTURA Società Agricola S.S.** (C.F. e P.I. 04233500406) con sede in Comune di Santa Sofia (FC). Pratica **FCPPA4415 (Risorsa FCA10230)**;
2. di stabilire che la quantità massima di acqua prelevabile è pari ad un volume complessivo annuo di **mc. 1.244,16**;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 21 del R.R. 41/2001 e della della Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014 n.787 punto 1 comma B), che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero **fino al 31/12/2021**;
4. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo è pari a **€ 162,45** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, parte integrante del presente atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo saviana@pec.agritec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente per uso igienico ed assimilati alla SAVIANA AGRICOLTURA Società Agricola S.S. (C.F. e P.I. 04233500406) con sede legale in località Forese-Saviana del Comune di Santa Sofia (FC).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea da sorgente (codice risorsa FCA 10230) avverrà tramite opere di presa esistenti (2 cisterne) per caduta, aventi le seguenti caratteristiche:
 - sorgente localizzata in Comune di Santa Sofia, località Forese-Saviana, su terreno distinto al NCT Foglio 31 mappale 100;
 - Corpo idrico di montagna – Castel del Rio-Castrocaro Terme-Monte Falterona;
 - coordinate geografiche UTM*32: X= 737.117 Y=4.869.218;
2. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso “Igienico ed assimilati” (zootecnico e consumo umano)” per un volume massimo annuo pari a 1244,16.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 0,1
 - volume annuo complessivo prelevato circa mc. 1.244,16
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

2. Resta a carico del concessionario l'acquisizione - prima della realizzazione delle opere - di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 6

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al

fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2021**.

ART. 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.